

Art. 10

1. La *legge regionale 4 settembre 1974, n. 48*, è così modificata:

a) all'articolo 12 è aggiunto il seguente comma:

"La gestione degli asili-nido quali servizi pubblici locali culturali e di carattere socio-educativo privi di rilevanza economica, ai sensi dell'*articolo 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, può essere affidata dagli enti locali, comuni e consorzi comunali, anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.";

b) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Il personale dell'asilo-nido si distingue in:

a) personale preposto a funzioni educative;

b) personale addetto ai servizi.

Esso è tratto dall'organico del comune o da quello di istituzioni, fondazioni e aziende di servizi dallo stesso costituite. All'assunzione del personale si procede secondo le disposizioni normative vigenti."